



Istanza dell'atleta Marra Delizia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Nike Volley Lecce (15.076.0457)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Componente relatore
- Avv. Ennio De Vita Componente
- Avv. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti per l'atleta istante l'avv. Francesco Termini, contumace il sodalizio,

Premesso

- che l'atleta Marra Delizia dopo aver attivato regolarmente la procedura di svincolo con lettera di messa in mora inviata alla società, con successiva istanza chiedeva lo scioglimento coattivo del vincolo motivandolo, tra l'altro, sulla base dall'art. 34 n. 3 lett. B) del regolamento di affiliazione e tesseramento della FIPAV, nonché sulla base dell'art. 35,2 del R.A.T.;

- che, inoltre, la istante deduceva:

- 1) che nell'annata sportiva 2015/16 la A.S.D. Nike Volley Lecce ha partecipato, al campionato di serie D;
- 2) che per l'annata sportiva 2016/17 la A.S.D. Nike Volley Lecce aveva diritto alla iscrizione al campionato di serie D, rinunciandovi;
- 3) che nella stagione sportiva 2015/16 l'atleta è stata iscritta a referto in più gare del campionato di serie D Femminile Regione Puglia, disputato dalla la A.S.D. Nike Volley Lecce;

Tanto premesso, questa Commissione

Osserva

L'istanza è fondata e va accolta in quanto i motivi dedotti dall'atleta, posti a base della richiesta di svincolo, sono pienamente fondati e provati come risulta dalla documentazione acquisita d'ufficio (vedasi Prot. N. 367 del 10.11.2016 a firma del Presidente Fipav Puglia nonché referti di gara relativi alla stagione sportiva 2015/16) dalla quale è stato possibile appurare:

- che nella stagione agonistica scorsa la A.S.D. Nike Volley Lecce ha partecipato al campionato di Serie D Femminile Regione Puglia classificandosi, a fine campionato, al quinto posto su dieci partecipanti;



- che ad inizio della stagione 2016/17 la società è stata ufficialmente inserita, dalla FIPAV Puglia, tra le squadre aventi diritto alla partecipazione al Campionato di Serie D Femminile ma vi rinunciava, cedendo il titolo sportivo;

- che per la stagione agonistica 2016/17 la A.S.D. Nike Volley Lecce non si è iscritta al Campionato di Serie D Femminile ma risulta attualmente iscritta al solo campionato di Under 16 femminile;

Esaminando i referti di gara è stato, inoltre, possibile constatare:

- che l'atleta Marra Delizia è stata iscritta a referto in più gare del Campionato di Serie D Femminile 2015/16 della regione Puglia, disputato dalla A.S.D. Nike Volley Lecce ed è, quindi, legittimata a richiedere lo scioglimento del vincolo.

Pertanto - essendosi verificate le condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 34, comma 3, lettera b) e 17 n. 1 del succitato regolamento, lì dove si prevede che il vincolo si scioglie in via coattiva in caso di rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante o per cessione del titolo (art. 34), sempre che l'atleta sia stato iscritto nei referti di gara dell'associato nella precedente stagione agonistica (art. 17) – va dichiarato lo scioglimento del vincolo.

Si fa, inoltre, notare che anche qualora l'atleta avesse partecipato a rappresentative nazionali, regionali o provinciali, l'art. 35 co. 2 del R.A.T. sancisce che la rinuncia e la cessione del titolo sportivo al campionato di appartenenza, in ogni caso, comporta lo scioglimento del vincolo.

Per quanto riguarda tutti gli altri motivi, dato l'esito dell'accoglimento del motivo principale, risultano assorbiti.

P.Q.M.

letti gli artt. 34, comma 3, lett. b) e 17 n. 1 del R.A.T, ritenuta sussistere giusta causa di scioglimento coatto del vincolo, accoglie l'istanza dell'atleta Marra Delizia e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla A.S.D. Nike Volley Lecce per causa imputabile alla stessa società. Dispone, infine, la restituzione della tassa versata dalla istante.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 12 novembre 2016

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

Avv. Augusto Mattiello